



REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

Emanato con D.R. Rep. n. 333/2013 prot. n. 15380/I/3 del 28.6.2013

Modificato con D.R. Rep. n. 531/2013 prot. n. 24798/I/003 del 22.10.2013

Modificato con DR. Rep. n. 730/2014 prot. n. 39559/I/003 del 22.12.2014

Modificato con DR. Rep. n. 225/2017 prot. n. 38165/I/003 del 21.4.2017

TITOLO I
Principi generali

Art. 1 – Istituzione e Accreditamento

1. Presso l'Università degli Studi di Bergamo sono istituiti Corsi di Dottorato di ricerca, previo Accreditamento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, così come previsto dalla normativa vigente.

2. I Corsi di Dottorato hanno durata non inferiore a tre anni.

3. L'Accreditamento della sede e dei Corsi di Dottorato ha durata quinquennale, fatta salva la verifica annuale della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

4. I Corsi di Dottorato di ricerca possono essere istituiti direttamente dell'Ateneo quale sede unica, ovvero nelle seguenti modalità:

- a) in Convenzione con Università ed Enti di ricerca pubblici o privati italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del dottorato è l'Università, cui spetta il rilascio del titolo accademico;
- b) in Consorzio tra Università, di cui almeno una italiana, con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto;
- c) in Consorzio tra Università, di cui almeno una italiana ed Enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del Consorzio è l'Università italiana, cui spetta il rilascio del titolo accademico;
- d) in Convenzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, con imprese, anche di Paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del dottorato è l'Università, cui spetta il rilascio del titolo accademico.

Art. 2 – Obiettivi formativi

1. Le tematiche del Corso di Dottorato si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. Le titolature e gli eventuali curricula sono indicati dai soggetti proponenti secondo la normativa vigente e, valutati dall'ANVUR in sede di accreditamento dei corsi.

2. La formazione del Dottore di Ricerca, comprensiva di eventuali periodi di studio e di ricerca all'estero e stage presso soggetti pubblici e privati, è finalizzata all'acquisizione delle competenze di elevato livello e qualificazione, adeguate per esercitare attività di ricerca, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e della Ricerca.

TITOLO II
Governance dei Corsi di Dottorato di ricerca

Art. 3 – Strutture deputate alla gestione dei Corsi di Dottorato

1. I Corsi di Dottorato istituiti ed attivati direttamente dall'Ateneo, o in convenzione con altri soggetti, ma con sede amministrativa presso l'Ateneo, sono collocati in una struttura gestionale denominata "Scuola di Dottorato".

2. Le modalità di costituzione e funzionamento della Scuola di Dottorato sono disciplinate con separato e specifico Regolamento.



3. I Corsi di Dottorato finanziati prevalentemente con risorse esterne, in particolare quelli attivati a seguito di Bandi europei, possono essere collocati in un Dipartimento.

4. Sono organi del Corso di Dottorato di ricerca il Collegio dei Docenti ed il Coordinatore.

Art. 4 – Collegio dei docenti

1. Il Collegio è composto da almeno sedici docenti, appartenenti a macro settori coerenti con gli obiettivi formativi del Corso, secondo i requisiti e le modalità previsti dalla normativa vigente. Ciascun membro del Collegio dovrà essere in possesso di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del Corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento, nei termini individuati dall'ANVUR o dal Nucleo di Valutazione.

2. Ai fini del rispetto del requisito numerico, previsto dalla normativa vigente, ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale. In ogni caso ciascun professore o ricercatore dell'Ateneo può partecipare al Collegio di un solo dottorato attivato.

3. Per i professori e ricercatori universitari, la partecipazione al Collegio di un Dottorato attivato da un altro soggetto è subordinata al nulla osta da parte dell'Ateneo di appartenenza.

4. Per la trattazione degli argomenti didattici e organizzativi il Collegio è integrato da un rappresentante dei dottorandi, individuato dagli stessi.

5. La domanda di partecipazione al Collegio dei docenti dovrà essere indirizzata al Coordinatore del Dottorato di ricerca, corredata dal curriculum vitae, dall'elenco delle pubblicazioni e da una dichiarazione in ordine all'appartenenza e non al Collegio di altri dottorati sul territorio nazionale. Il Collegio dei docenti, esaminata la documentazione e verificata la produzione di ricerca di livello internazionale, con particolare riferimento agli ultimi cinque anni, verificata la pertinenza dell'attività di ricerca con le tematiche del Dottorato di ricerca, decide sull'ammissione del richiedente al Collegio di dottorato.

6. Il Collegio dei docenti sovrintende al complesso delle attività formative del corso e svolge funzioni di indirizzo e di guida dei dottorandi alla ricerca scientifica.

7. Il Collegio dei docenti svolge le seguenti attività:

- a) propone le attività didattiche e scientifiche del corso;
- b) approva il programma didattico e di ricerca dei dottorandi;
- c) attribuisce ogni anno i compiti didattici;
- d) nel corso del primo anno designa per ciascun dottorando un tutor, scelto fra i componenti del Collegio stesso, con il compito di seguire ed orientare nell'attività di ricerca il dottorando; il tutor informa il Collegio su eventuali problemi ed esigenze relativi alla ricerca. In caso di convenzioni con imprese, al tutor può essere affiancato un tutor esterno, responsabile della supervisione dell'attività svolta dal dottorando presso l'impresa.
- e) entro il 15 settembre di ciascun anno valuta l'attività di ricerca dei dottorandi al fine dell'ammissione all'anno successivo, all'esame finale o dispone la non ammissione al proseguimento del corso;
- f) autorizza il dottorando a svolgere periodi di ricerca presso altre sedi, italiane o estere;
- g) autorizza il dottorando a partecipare alle attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, alle attività di didattica sussidiaria o integrativa;
- h) elegge il coordinatore;
- i) propone al Rettore i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione;
- j) propone al Rettore i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo;
- k) designa i docenti valutatori di cui al successivo art. 20.

Art. 5 – Coordinatore del Corso di Dottorato

1. Il Coordinatore viene eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, tra i professori di seconda fascia a tempo pieno, che fanno parte del Collegio dei docenti; rimane in carica per un triennio.

2. Il Coordinatore rappresenta il Corso di Dottorato, convoca e presiede il Collegio dei docenti e cura l'esecuzione delle relative delibere.



Art. 6 – Comitato direttivo del Corso di Dottorato

1. I Corsi di particolare complessità organizzativa, che prevedono il finanziamento da parte di un soggetto esterno di un numero di borse di studio superiore a 3 per ciascun ciclo, possono dotarsi di un Comitato direttivo composto dal Coordinatore del Corso, da un Rappresentante indicato dal soggetto finanziatore e da un membro designato dal Rettore.

2. Il Comitato Direttivo, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Collegio dei docenti, può esercitare le funzioni di reperimento dei fondi necessari al funzionamento della Scuola relativamente ai costi della attività didattica che del placement (in entrata e in uscita) dei dottorandi.

TITOLO III

Istituzione, attivazione, rinnovo e disattivazione

Art. 7 – Modalità per l'istituzione e l'attivazione del Corso di Dottorato

1. La proposta di istituzione di un nuovo corso di Dottorato deve dare conto e dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini dell'accreditamento.

2. La proposta di istituzione è preventivamente sottoposta all'esame della Scuola di Dottorato che, prima di deliberare in merito, acquisisce il parere dei Dipartimenti coinvolti in relazione ai settori scientifico disciplinari del Corso.

3. La proposta, con il parere espresso dalla Scuola di Dottorato, è sottoposta all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione entro il 30 settembre di ciascun anno.

4. A seguito dell'approvazione da parte degli Organi di Ateneo, la proposta del nuovo Corso di Dottorato, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, viene trasmessa al Ministero ai fini dell'accreditamento.

5. Soltanto dopo aver acquisito il Decreto di concessione di accreditamento del Ministro, su conforme parere dell'ANVUR, è possibile attivare il Corso di Dottorato.

Art. 8 – Modalità per il rinnovo dei Corsi di Dottorato accreditati

1. L'attività di monitoraggio, diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l'accreditamento dei Corsi di Dottorato, è svolta annualmente dall'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, secondo criteri e modalità stabiliti ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76.

2. La Scuola di Dottorato, previa verifica della permanenza dei requisiti previsti nell'atto di accreditamento, con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria riscontrata nel budget di Ateneo, propone al Senato Accademico il rinnovo dei Corsi accreditati.

3. Il Senato Accademico delibera in ordine al rinnovo dei Corsi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Art. 9 – Modalità per la disattivazione dei Corsi di Dottorato accreditati

1. La perdita di uno o più requisiti previsti dalla normativa vigente comporta la revoca dell'accreditamento, disposta con Decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR.

2. In caso di revoca dell'accreditamento, l'Ateneo sospende con effetto immediato l'attivazione di un nuovo ciclo del Corso.

3. Contestualmente alla annuale procedura di rinnovo, la Scuola di Dottorato può proporre al Senato Accademico la disattivazione di un Corso sulla base di una relazione motivata; la disattivazione può essere richiesta anche nel caso di valutazione negativa del Nucleo di Valutazione o del venir meno della sostenibilità finanziaria nel budget dell'Ateneo.

TITOLO IV

Ammissione e svolgimento dei Corsi di Dottorato

Art. 10 – Modalità di accesso ai Corsi di Dottorato

1. L'ammissione al Corso di Dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro il 30 settembre di ciascun anno.

2. La partecipazione, il contenuto del bando e la modalità di svolgimento della selezione, sono regolati dalla normativa vigente e da quanto previsto al successivo art. 12 del presente regolamento.



3. Il bando per l'ammissione è emanato dal Rettore e deve contenere:

- a) il curriculum o i curricula del Dottorato di ricerca;
- b) il numero complessivo dei posti disponibili;
- c) il numero e l'ammontare delle borse di studio e dei posti con sostegno finanziario disponibili;
- d) i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri;
- e) le date e le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
- f) eventuali posti riservati;
- g) tipologia dei titoli valutabili e punteggio ad essi attribuito.

4. Per i Corsi di Dottorato attivati a seguito di finanziamenti ottenuti nell'ambito di specifici bandi comunitari, le procedure di ammissione e le modalità organizzative sono quelle previste dalla specifica disciplina anche in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, purchè il Corso sia accreditato.

Art. 11 - Nomina Commissioni giudicatrici per l'accesso al Dottorato

1. Il Rettore, su proposta del collegio dei docenti, nomina con proprio decreto, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione, la commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta da tre membri effettivi e da due supplenti scelti tra i professori ed i ricercatori universitari di ruolo confermati anche di altri atenei italiani e stranieri, esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso. Alla commissione possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.

I soggetti pubblici o privati, finanziatori di borse di studio per il corso di dottorato, potranno designare un proprio esperto che si aggiunge ai membri effettivi e supplenti della commissione ovvero designare all'interno della commissione il membro che funge da loro rappresentante.

La commissione nomina al proprio interno il presidente ed il segretario.

I verbali relativi agli atti della procedura di selezione, sottoscritti da tutti i commissari, devono essere depositati tempestivamente presso il competente ufficio amministrativo. Al termine della procedura di ammissione i verbali verranno pubblicati nell'apposita area del sito web dell'ateneo.

Art. 12 – Svolgimento delle selezioni dei candidati

1. Il Collegio dei docenti di ogni singolo Corso può optare, in sede di formulazione del bando, per una delle seguenti tipologie di selezione:

- a) valutazione dei titoli accademici e dell'eventuale curriculum studiorum, una prova scritta ed un eventuale colloquio;
- b) valutazione dei titoli e colloquio.

Le due modalità sono disciplinate dal comma successivo.

2. A) L'esame di ammissione al corso consiste nella valutazione dei titoli accademici e dell'eventuale curriculum studiorum, in una prova scritta ed in un eventuale colloquio, intesi ad accertare la preparazione, le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica. Il colloquio comprende la verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera. L'esame di ammissione può essere sostenuto anche in lingua straniera, su richiesta dell'interessato e previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.

La Commissione, attribuisce ad ogni candidato:

- fino a 30 punti per la valutazione dei titoli accademici e dell'eventuale curriculum studiorum;
- fino a 30 punti per ciascuna delle due prove in relazione alle qualità accertate.

E' ammesso all'eventuale colloquio il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 21/30. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30.

Le prove di esame si svolgono presso l'Università degli Studi di Bergamo. Il diario delle prova scritta, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima avrà luogo, è comunicato agli interessati almeno 10 giorni prima della data fissata per la prova. La convocazione per il colloquio è comunicata, a coloro che hanno superato la prova scritta, almeno 10 giorni prima della data fissata per la prova, ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della Commissione esaminatrice.

B) I candidati sono tenuti ad allegare alla domanda di partecipazione al bando di concorso, oltre al curriculum studiorum, anche un progetto di ricerca o lettera d'interesse accademico scritti dal candidato.

Tale progetto di ricerca è unicamente finalizzato alla selezione e non necessariamente deve essere il progetto di ricerca che sarà affidato.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

DIREZIONE E AFFARI GENERALI

A discrezione del candidato potranno essere allegate due lettere di referenza di accademici italiani o stranieri.

La Commissione giudicatrice effettua la selezione in due fasi:

- I fase: Valutazione dei titoli e della documentazione presentata con l'attribuzione di un punteggio massimo di 60 punti;
- II fase: È ammesso al colloquio il candidato che, nella prima fase, abbia conseguito nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 42/60. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30.

Il colloquio può essere effettuato, se possibile e sulla base della decisione della commissione, in videoconferenza ed in lingua straniera.

La convocazione per il colloquio, se non già prevista nel bando, deve avvenire almeno 10 giorni prima della data fissata per la prova.

3. Il colloquio, se previsto, potrà anche essere solo conoscitivo senza alcuna valutazione.

4. Per sostenere le prove i candidati devono esibire un idoneo documento di riconoscimento.

5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove e degli eventuali titoli.

6. Gli atti dei concorsi sono pubblici ed è consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla legge. Il Rettore può rinviare l'accesso al momento della conclusione del concorso.

7. Se il bando riserva una quota di posti a studenti laureati in università estere, ovvero a borsisti di stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, può prevedere una specifica procedura di selezione, con la formazione di una graduatoria separata. In tal caso, gli eventuali posti riservati non attribuiti, possono essere resi disponibili per la selezione di cui ai commi precedenti.

Art. 13 – Svolgimento del Corso di Dottorato

1. L'avvio dei Corsi di dottorato è fissato al 1 ottobre di ogni anno.

2. Il Collegio dei docenti stabilisce annualmente gli standard di formazione richiesti ai dottorandi, eventualmente quantificati in termini di crediti formativi universitari ed approva per ognuno di essi il piano di formazione finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione.

Tali attività svolte, che possono essere organizzate anche in comune fra più Dottorati, devono comprendere formazione disciplinare e interdisciplinare, perfezionamento linguistico nella lingua inglese e in altre lingue straniere eventualmente definite dal Collegio dei docenti, perfezionamento informatico, formazione nella gestione della ricerca, nella conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, nella valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale. Il Piano didattico deve comprendere la redazione, sotto la responsabilità del tutor del progetto di ricerca individuale. Il Piano didattico potrà prevedere periodi di formazione in altri centri di ricerca, anche all'estero, o presso pubbliche amministrazioni, aziende o studi professionali e dovrà prevedere un periodo dedicato alla redazione della tesi di dottorato.

3. Per le finalità previste al comma precedente, il Collegio dei docenti nomina un tutor al quale è affidato il compito di seguire il piano di formazione del dottorando e di guidarlo nell'attività di ricerca, compresa l'elaborazione della tesi finale.

Art. 14 – Dottorato in convenzione con istituzioni estere

1. L'Università degli Studi di Bergamo può attivare Corsi di Dottorato, previo accreditamento ai sensi della normativa vigente, con Università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.



Art. 15 – Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione

1. L'Università degli Studi di Bergamo può attivare Corsi di Dottorato, previo accreditamento ai sensi della normativa vigente, in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

2. L'Università degli Studi di Bergamo può attivare Corsi di Dottorato industriale, con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.

3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, stabiliscono le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del Corso di Dottorato.

4. Ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, l'Università degli Studi di Bergamo può attivare Corsi di Dottorato in apprendistato, con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono considerati equivalenti alle borse di Dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

5. I regolamenti dei Corsi di dottorato in convenzione con imprese e di dottorato industriale possono prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi, nonché specifiche modalità organizzative delle attività didattiche tali da consentire lo svolgimento ottimale del Corso.

TITOLO V

Status e valutazione del dottorando

Art. 16 – Borse di studio e altre forme di sostegno finanziario

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università definisce annualmente l'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi nonché assegna le borse di studio in conformità ai criteri stabiliti dalla normativa vigente.

2. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, come modificato dall'art. 19 comma 1 della Legge 240/2010, possono essere coperti dall'Università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando. Le borse di studio sono annuali e sono regolate secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

3. In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di decadenza di un dottorando titolare di borsa di studio, questi decade dal diritto alla fruizione della borsa per la quota non maturata

4. Il dottorando, anche all'atto dell'ammissione al corso di dottorato, può rinunciare alla borsa di studio, con comunicazione formale al Rettore. In tal caso il dottorando, pur mantenendo il proprio status, perde ogni diritto alla fruizione della stessa e l'intera borsa o la quota non maturata può essere attribuita, nei medesimi termini e con le medesime modalità al primo dei dottorandi non borsisti.

5. Le borse assegnate e non utilizzate entrano nella disponibilità della Scuola di Dottorato per essere riassegnate nel medesimo ciclo o nel ciclo successivo.

6. La borsa, il cui importo minimo è previsto dalla normativa vigente, è erogata in rate mensili. L'importo della borsa di dottorato è maggiorata nella misura massima del 50% per periodi di effettiva permanenza all'estero, di durata non inferiore a 30 giorni e non superiore a 18 mesi, previa autorizzazione del Collegio docenti a svolgere la propria attività all'estero.

7. A decorrere dal secondo anno, a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa o altro sostegno finanziario e, nell'ambito delle risorse finanziarie previste dal budget di Ateneo, un importo per l'attività di ricerca in Italia e all'estero, in relazione alla tipologia del Corso e comunque di importo non inferiore al 10 per cento dell'importo della borsa medesima.

Tali fondi sono utilizzati secondo le modalità previste per i fondi di ricerca assegnati al personale docente dell'Ateneo, previa autorizzazione del Coordinatore del Dottorato. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Ateneo.



8. La borsa di studio ha durata annuale ed è rinnovata a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite al successivo art. 17.

9. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui alla normativa vigente negli anni di corso successivi al primo, si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 9 del presente articolo.

10. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.

Art. 17 – Diritti e doveri dei dottorandi

1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Il dottorando è tenuto a partecipare alle attività previste per il suo curriculum formativo, come indicate dal collegio, e a svolgere le attività di ricerca assegnate.

3. Il coordinatore è tenuto a segnalare agli uffici competenti la ripetuta mancata partecipazione del dottorando alle attività previste, anche ai fini della sospensione dell'eventuale trattamento economico.

4. Alla fine di ciascun anno di corso il dottorando è tenuto a presentare al collegio dei docenti una relazione scritta riguardante l'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonché le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte. Sulla base di essa il collegio dei docenti delibera l'ammissione all'anno successivo. La valutazione negativa da parte del collegio docenti comporta l'esclusione dal corso, con perdita della borsa o altro sostegno finanziario.

Entro il termine del ciclo di dottorato, tutti i dottorandi, con l'eccezione di coloro i quali abbiano usufruito di periodi di sospensione da recuperare, fanno pervenire al collegio docenti la tesi e gli allegati.

5. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa.

6. Il dottorando può essere inserito, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, nelle attività di ricerca svolte presso l'Ateneo congruenti con il suo percorso formativo.

7. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni; i dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.

8. Ai dipendenti pubblici ammessi ai Corsi di dottorato si applica la normativa vigente in materia di aspettativa o congedo straordinario.

9. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 in materia di diritto allo studio.

10. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

11. Il dottorando può svolgere limitata attività lavorativa esterna che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione e ricerca e di natura occasionale, previa autorizzazione del Collegio dei docenti.

12. Il dottorando ha l'obbligo di riservatezza in relazione alle attività di ricerca cui partecipa nel caso in cui ciò venga richiesto dal Collegio dei docenti. In materia di brevetti si applica la normativa vigente.

Art. 18 – Incompatibilità

1. L'iscrizione ai Corsi di dottorato di ricerca è incompatibile con la contemporanea iscrizione a Corsi di laurea, Corsi di specializzazione, TFA, corsi di master in Italia o altri corsi di dottorato in Italia o all'estero fatti salvi i casi di dottorati internazionali e di dottorati in co-tutela di tesi. Gli iscritti ai Corsi di laurea o di laurea specialistica/magistrale, che, avendone titolo, intendono iscriversi a un Corso di dottorato di ricerca, sono tenuti a richiedere la sospensione temporanea della carriera. Sono altresì tenuti a richiedere la sospensione temporanea gli iscritti alle Scuole di Specializzazione non mediche.



Art. 19 – Sospensione, interruzione, decadenza e rinuncia

1. La frequenza alle attività dei Corsi di dottorato è obbligatoria.

2. Oltre alla sospensione del corso di dottorato nei casi previsti dalle norme vigenti a sostegno della maternità e paternità, la frequenza delle attività dei corsi può essere sospesa per un massimo di un anno, anche non consecutivo, su richiesta del dottorando nei seguenti casi:

- a) grave e documentata malattia;
- b) frequenza dei corsi per tfa, pas e corsi di specializzazione per il sostegno;
- c) gravi e giustificati motivi familiari documentati e valutati dal collegio docenti;
- d) servizio civile.

In questi casi si mantengono i diritti all'eventuale borsa di studio in godimento, salvo interruzione della relativa erogazione con successivo recupero alla ripresa della frequenza, fermo restando che le annualità di borsa non possano eccedere la durata del corso.

e) in caso di assunzione a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione per la durata del periodo di prova, con rinuncia per il medesimo periodo alla borsa di studio.

Durante l'eventuale rinvio della discussione di tesi di cui all'art. 20, comma 9 la sospensione può essere richiesta esclusivamente per maternità o grave malattia.

3. Cessata la causa di sospensione della frequenza, il collegio dei docenti delibera in merito alle modalità di recupero dell'attività di formazione, fermo restando che in nessun caso la durata del corso può essere abbreviata.

4. E' prevista la decadenza dal dottorato di ricerca, disposta dal collegio dei docenti con delibera motivata, in caso di:

- a) giudizio negativo in sede di verifica annuale dell'attività;
- b) assenze ingiustificate superiori a 30 giorni anche non consecutivi;
- c) comportamenti in contrasto con le norme sull'incompatibilità di cui all'articolo 18;
- e) in caso di attività lavorative senza l'autorizzazione scritta del collegio dei docenti;

5. In caso di rinuncia a proseguire nel corso, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al coordinatore con un mese di anticipo. L'erogazione della borsa di studio o di altra forma di finanziamento è mantenuta fino alla data della rinuncia che andrà formalizzata con apposita dichiarazione indirizzata al Rettore da presentare presso gli uffici competenti.

6. I dottorandi iscritti presso un altro Ateneo italiano o estero possono, entro la fine del primo anno di corso, chiedere l'iscrizione al secondo anno di un corso di dottorato presso l'Università a condizione che:

- a. esista, fra i corsi di dottorato dell'Università, un corso con obiettivi formativi e di ricerca affini a quelli del corso di provenienza;
- b. il Collegio dei docenti dell'Ateneo di provenienza conceda, con propria delibera, il nulla osta al trasferimento;
- c. il Collegio dei docenti, valutate le attività svolte dal dottorando nell'Ateneo di provenienza, accolga la richiesta di trasferimento.

Qualora la richiesta di trasferimento sia accolta, l'interessato deve dichiarare, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, il superamento delle attività previste nel primo anno di corso e l'ammissione al secondo anno di corso.

In caso di trasferimento in ingresso, l'Ateneo non è tenuto a conferire borse di studio all'interessato.

In caso di trasferimento in uscita è prevista la cessazione dell'erogazione di ogni borsa di studio da parte dell'Ateneo.

TITOLO VI
Conseguimento del titolo

Art. 20 – Conseguimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "dott.ric." ovvero "ph.d.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

2. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori.



3. I dottorandi trasmettono al collegio docenti, entro il termine del ciclo, la relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni e la tesi di dottorato.

4. Il collegio docenti prima del termine del ciclo:

- nomina, per ciascun dottorando, i valutatori
- approva la relazione e la trasmette, unitamente alla tesi, ai valutatori eventualmente anche per via telematica
- propone al rettore la nomina della commissione giudicatrice per l'esame finale.

5. I valutatori esprimono, entro 60 giorni dalla ricezione, un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

6. Il dottorando per cui sia stata deliberata l'ammissione della tesi alla discussione pubblica dovrà presentare domanda di ammissione all'esame finale presso i competenti uffici dell'università con la modalità ed entro i termini che verranno dagli stessi comunicati.

7. La discussione pubblica della tesi si svolge innanzi a una commissione nominata con decreto del Rettore, su proposta del collegio dei docenti.

8. La commissione giudicatrice è composta da 3 membri effettivi e 3 supplenti scelti tra i professori, ricercatori ed esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche cui si riferiscono i corsi; in ogni caso almeno due componenti devono essere docenti universitari. Non possono fare parte della commissione i componenti del collegio dei docenti ed i tutor per i relativi dottorandi. La commissione nomina al proprio interno il presidente ed il segretario.

9. La commissione giudicatrice è tenuta a concludere la valutazione entro 60 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina; decorso tale termine, la commissione che non abbia concluso i lavori decade ed il rettore nomina una nuova commissione escludendo i componenti decaduti.

10. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

11. Entro 30 giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'università ne deposita copia, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere resi indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito della tesi finale nell'archivio istituzionale d'ateneo ad accesso aperto che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità.

Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

Art. 21 – Accordi internazionali di Cotutela di tesi di dottorato

1. Nell'ambito di apposito accordo internazionale di cotutela stipulato dall'Università degli Studi di Bergamo con una Università straniera, la tesi di dottorato di ricerca può essere svolta con la supervisione di un docente di ciascuna delle due istituzioni.

2. Lo svolgimento dell'attività di ricerca può effettuarsi, per periodi alternati, presso le due strutture e la tesi finale può essere sviluppata e discussa con la supervisione di un docente di ciascuna istituzione.

3. L'accordo di cotutela deve essere approvato dal Collegio dei docenti e dalla Scuola di dottorato.

4. La Commissione per il conferimento del titolo, prevista al comma 7, art. 20 del regolamento, deve comprendere almeno un rappresentante scientifico dei due Paesi. La tesi di dottorato così elaborata verrà discussa in un'unica sede e successivamente alla discussione, in seguito a relazione favorevole della Commissione giudicatrice, sarà rilasciato, da parte delle Università contraenti, un doppio titolo di dottore di ricerca.

5. La tesi di dottorato è redatta nella lingua di uno dei Paesi interessati o in inglese ed è completata da un riassunto nell'altra lingua.

6. Il titolo di Dottore di ricerca è completato con la dizione "tesi in cotutela con l'Università di

7. È introdotto il titolo "**Doctor Europaeus**".



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

DIREZIONE E AFFARI GENERALI

L'Università, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Collegio dei docenti, rilascia la certificazione di "Doctor Europaeus" aggiuntiva al titolo nazionale di dottore di ricerca qualora vengano soddisfatte le seguenti quattro condizioni:

- a) discussione della tesi finale previa presentazione di due controrelazioni sul lavoro di tesi da parte di due professori provenienti da due Università di paesi europei diversi da quella in cui viene discussa la tesi;
- b) almeno un membro della commissione che assegna il titolo deve appartenere ad una Università di un paese Europeo diverso da quello in cui viene discussa la tesi;
- c) discussione della tesi, almeno in parte, in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa;
- d) parte della ricerca presentata nella tesi deve essere stata eseguita durante un soggiorno di almeno 3 mesi in un paese Europeo diverso da quello in cui viene discussa la tesi.

8. Le norme del presente Regolamento si applicheranno solo in quanto compatibili con la disciplina specifica.

Art. 22 – Norme finali e transitorie

1. In fase di prima applicazione del D.M. 45/2013 del 8 febbraio 2013 e con riferimento al XXIX ciclo dei Corsi di dottorato dell'Ateneo si applicano le disposizioni contenute nelle "Linee di indirizzo per l'avvio dei Dottorati di ricerca a.a. 2013/2014" del 22 maggio 2013 pubblicate dal Ministero.

2. Per i cicli già attivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il Regolamento modificato con dr. rep. 124/2012 prot. n. 4012/I/3 del 28.2.2012 – in vigore dal 16.3.2012.

3. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1.7.2013.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni vigenti in materia di Dottorato, con particolare riferimento alla Legge 240/2010, al D.M. 45/2013 e successive modificazioni.

Bergamo, 21.4.2017

IL RETTORE
F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini